

15.16 Urbanistica e Parchi

Circa 60 nel corso del '98 le richieste di intervento, con le quali sono state sollevate complesse questioni di carattere urbanistico e paesaggistico, spesso con i Comuni come interlocutori (sia per le competenze proprie sia come destinatari privilegiati delle deleghe regionali).

I profili controversi hanno riguardato: il campo delle concessioni edilizie (ritardi nel rilascio o contestazioni del rilascio a terzi ecc.), la segnalazione di abusi edilizi, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, problemi interpretativi di norme urbanistiche statali e regionali (per queste ultime, segnatamente, della L.R. 13 del 10 marzo'98, che reca norme per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione).

15.16.1 Le "prescrizioni" agli strumenti urbanistici devono essere puntuali

Un contributo collaborativo ed una mediazione che aiutassero ad uscire da una intricata vicenda urbanistica sono stati chiesti al Difensore civico da un Comune e da una Provincia, impegnati a definire, per quanto di competenza, l'iter approvativo di un piano regolatore esecutivo (che si prolungava da tempo, per via di alcuni controversi profili procedurali).

In sintesi, si era verificato che un Consiglio provinciale – su conforme parere della Sezione Urbanistica Provinciale – aveva approvato, con stralci e prescrizioni, il P.R.E. rimettendolo poi al Comune, il cui Consiglio comunale, nello stabilire di recepire integralmente gli stralci e le prescrizioni, incaricava il Sindaco perché provvedesse a far adeguare la normativa ed i relativi elaborati tecnici del P.R.E. (secondo le prescrizioni e gli stralci voluti dal Consiglio provinciale), riservandosi però di provvedere

con successivo atto all'approvazione della normativa e dei relativi elaborati tecnici indicati dalla Provincia.

Senonchè, una volta ridefiniti gli elaborati tecnici di P.R.E., il Consiglio comunale (più volte riconvocato) non riusciva a deliberare l'approvazione dei suddetti elaborati.

Tale inerzia del Consiglio comunale portava però come conseguenza – in base all'art. 11 della L.R. n. 18/83, applicabile per effetto di una norma transitoria – che il P.R.E. doveva intendersi “formato”, dal momento che lo stesso Consiglio aveva altresì deliberato “integrale assenso” alle decisioni della Provincia ed aveva altresì esaurito (per decorrenza del termine perentoriamente fissato dalla legge) il potere di controdedurre ulteriormente alle prescrizioni della Provincia.

Nel corso di un incontro con amministratori e funzionari del Comune, della Provincia e della S.U.P. – e poi con una nota specifica – il Difensore civico sottolineava tuttavia che lo strumento urbanistico doveva intendersi formato, oltre che per la parte che non aveva costituito oggetto di rilievo da parte della Provincia, limitatamente alla parte in cui era possibile integrare o correggere (con attività di mera esecuzione tecnica e burocratica) le previsioni del Piano con le prescrizioni del Consiglio provinciale.

D'altronde alla riserva di “approvazione” espressa dal Consiglio comunale non poteva darsi altro significato se non quello di rinviare ad una successiva verifica la corretta esecuzione (da parte dell'Ufficio Tecnico) della volontà di aderire integralmente alle prescrizioni (e non certo quella di formulare un dissenso sulle prescrizioni della Provincia).

Ma l'aspetto più controverso della vicenda consisteva in una singolare “prescrizione” (dettata dalla Provincia), che invitava il Comune a introdurre nelle N.T.A. un apposito articolo che disciplinasse il problema di taluni asservimenti pregressi.

Lo scrivente faceva in proposito rilevare che detto invito non poteva ricondursi alla nozione di "prescrizione" (nel senso voluto dalla normativa urbanistica regionale) in quanto, per la sua generica formulazione, non aveva un contenuto precettivo puntuale e autosufficiente, visto che soltanto in un'ulteriore riunione (successiva al perfezionamento del P.R.E.) la S.U.P. indicava l'esatto tenore della norma da aggiungere alle N.T.A.

Nonostante su tali conclusioni si fosse riscontrato – dopo ampio approfondimento – unanime consenso di amministratori e funzionari, la vicenda riservava tuttavia qualche ulteriore strascico, dovuto all'iniziativa del Comune di pubblicare lo strumento urbanistico con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo, in relazione al quale lo scrivente ha ritenuto doveroso ribadire il netto dissenso (già chiaramente e inequivocabilmente manifestato).

Al di là di tale aspetto, la questione merita attenzione in quanto il ricorso a "prescrizioni" generiche da parte degli organismi deputati al controllo degli strumenti urbanistici non è un fenomeno isolato e va evitato, per non creare seri problemi in sede di interpretazione e di applicazione delle scelte urbanistiche.

15.16.2 La revisione delle tabelle parametriche - I punti oscuri della L.R. 13/98

L'entrata in vigore della L.R. 10 marzo 1998 n. 13 – recante disposizioni in tema di determinazioni dei contributi di concessione edilizia – aveva indotto alcuni amministratori e funzionari di Comuni abruzzesi a chiedere l'avviso del Difensore civico circa il termine entro cui i Consigli comunali erano tenuti a revisionare le tabelle parametriche, in conformità alla nuova disciplina regionale.

Il quesito nasceva dal fatto che, mentre il 1° comma dell'art. 11 della citata legge stabilisce che la revisione in questione va deliberata entro 60

giorni dalla sua entrata in vigore, il precedente art. 10 fa carico alla Regione di predisporre – entro 180 giorni – il “regolamento attinente le modalità per il calcolo dei volumi e alla superficie utile, di concerto con l'A.N.C.I.”

Da ciò il dubbio che l'emanazione della disciplina regolamentare potesse fungere da presupposto per la revisione delle tabelle parametriche.

In effetti, la formulazione delle disposizioni legislative dianzi richiamate lasciavano qualche margine di incertezza; tanto più che il termine per la fissazione delle modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile non è quello di 180 gg., di cui all'art. 10 (che prevede la “predisposizione” del regolamento), bensì quello di 300 gg., risultante dal coordinamento dell'art. 10 con l'art. 12, comma 3, ultima alinea.

La disarmonia tra le predette norme e la non felice formulazione (sul piano letterale, logico e sistematico) delle stesse derivava, evidentemente, da un loro mancato coordinamento in sede di emendamenti, intervenuti nell'iter di formazione di legge.

Stante comunque la ristrettezza del termine imposto alle Amministrazioni comunali per applicare le nuove tabelle parametriche – pena l'intervento sostitutivo della Regione – e considerata la difficoltà di intervenire tempestivamente per chiarire in via legislativa i dubbi sollevati, si suggeriva di emanare subito una circolare esplicativa che desse un indirizzo unitario ai fini dell'applicazione della normativa, secondo i comuni canoni di interpretazione.

In tale ottica veniva però espresso l'avviso che la disposizione dell'art. 11 avesse comunque carattere preminente rispetto a quella del precedente art. 10, nel senso che la revisione delle tabelle parametriche andava comunque deliberata nel termine di 60 gg. dall'entrata in vigore della legge, facendo riferimento – in attesa dell'emanazione del

regolamento regionale – alle modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile, stabiliti con D.M. del 10 maggio 1977.

E' sembrato infatti logico ritenere che le richiamate disposizioni ministeriali mantenessero la loro vigenza fin quando non fossero sostituite da diversa disciplina regionale.

Con l'occasione è stata altresì segnalata, per le iniziative del caso, l'opportunità di chiarire altri punti della legge che si prestavano ad equivoci.

La soluzione a queste problematiche è stata poi data con l'approvazione di una nuova legge (la L.R. 23 settembre 1998 n. 89), che reca disposizioni in materia di determinazioni dei contributi di concessione edilizia e modifiche ed integrazioni della L.R. 13/98.

15.16.3 *Gli interrogativi sul calcolo del condono dei locali agricoli oggetto di trasformazione*

Un altro intervento verso il Servizio urbanistica della Giunta è sembrato necessario per promuovere l'emanazione di una circolare esplicativa in tema di calcolo dell'oblazione e delle superfici da condonare ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94 e successive modifiche e integrazioni nelle varie ipotesi di mutamento di destinazione d'uso.

Infatti, nonostante un precedente parere – reso dallo stesso Servizio su un quesito posto da un Comune - e il formarsi di un concorde indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, molti Uffici tecnici comunali hanno trovato difficoltà interpretative soprattutto nei casi di trasformazione in altro uso di locali agricoli, a suo tempo condonati (nella misura del 60% della superficie utile).

A tal proposito qualcuno riteneva che l'abuso andasse condonato applicando la tipologia 1, 2 o 3, a seconda dei casi, con il pagamento

dell'intera superficie utile abitabile (trattandosi di abuso totale, con variazione degli standard).

Altri invece ritenevano che la superficie stessa andasse computata solo per il 40% - applicando l'oblazione unitaria in tipologia 1, 2 o 3 - considerando i locali originari come accessori all'abitazione (e quindi acquisiti già per il 60% della superficie utile).

Altri infine applicavano a tale tipo di abuso la tipologia 4, con pagamento forfettario di £. 5.000.000 (in base alla legge 724/94), alla stregua di un abuso eseguito senza opere (in quanto locali esistenti).

Si era quindi avvertita la necessità di richiamare l'attenzione dell'Assessorato sull'opportunità di emanare detta circolare per tutte le Amministrazioni comunali, al fine di pervenire ad un'applicazione della legge il più possibile unitaria ed univoca, evitando il formarsi di un dispendioso e diffuso contenzioso giudiziario.

Anche in questo caso il Settore urbanistica ha ritenuto di rinviare la soluzione del problema alla sede legislativa, avendo in preparazione una legge di revisione della normativa urbanistica generale e una sui cambi di destinazione d'uso.

15.16.4 L'istituzione del Parco naturale "Monti Simbruini-Ernici" – Un'utile riflessione

L'Ufficio si è dovuto interessare anche alla proposta legislativa di istituzione del Parco naturale "Monti Simbruini-Ernici", in relazione alla quale si è costituito in Tagliacozzo apposito Comitato promotore di un referendum consultivo.

Il coinvolgimento dello scrivente nella questione va imputato ad una norma dello statuto del Comune di Tagliacozzo che prevede la presenza del difensore civico regionale quale componente della Commissione chiamata a decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo.

Nell'ambito del lavoro della Commissione, lo scrivente ha rilevato che il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale si era formato, non secondo il procedimento dettato dall'art. 4 della L.R. 21.06.96 n. 38 – che prevede il diretto coinvolgimento degli enti locali nella fase consultiva – bensì avvalendosi del regime derogatorio previsto dall'8° comma dello stesso art. 4 per la istituzione delle "Riserve naturali", la cui istituzione fosse stata richiesta da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 38/96.

Quest'ultima procedura non è però sembrata estensibile all'istituzione di "parchi naturali regionali", dal momento che la specialità della predetta norma ne imponeva una stretta interpretazione e, d'altronde, la possibilità di far ricorso ad una procedura assai semplificata era espressamente riferita a fattispecie concettualmente distinta (riserva naturale) e diversamente trattata dal legislatore.

Era poi del tutto evidente che l'estensione in via analogica della disciplina delle "riserve naturali" ai "parchi naturali" avrebbe creato un problema di difficile coordinamento con i commi 1 e 2 dell'art. 22 della legge-quadro 394/91, che eleva la partecipazione degli enti locali alla istituzione delle aree protette a "principio fondamentale di riforma economico-sociale".

Detto principio trovava invece piena corrispondenza nella sequenza procedimentale individuata dai primi 7 commi dell'art. 4 della L.R. 38/96, nei quali si definiscono correttamente i termini e le modalità per garantire il necessario contraddittorio tra la Regione e le autonomie locali interessate.

Dette considerazioni sono state poste all'attenzione dei competenti organi regionali, anche al fine di valutare i rischi di un'eventuale impugnativa – sia in via diretta che in via incidentale – dell'emanando provvedimento legislativo.

15.16.5 Altre questioni trattate

Tra le altre questioni di cui si è occupato l'Ufficio, degne di nota:

- la singolare ed illogica norma transitoria contenuta nell'art. 8 della L.R. 6 dicembre 1997 n. 138, che fa coincidere la data di scadenza delle richieste di contributo per la manutenzione e la ristrutturazione del patrimonio storico-artistico non statale con quella della sua entrata in vigore.

In effetti la stessa norma non ha avuto poi alcuna pratica attuazione, dal momento che il relativo stanziamento non era stato impegnato in tempo utile, epperanto è finito in economia.

- una richiesta di annullamento di una concessione edilizia perché rilasciata dal Sindaco dopo l'entrata in vigore della L. 127/97, che (modificando la L. 142/90) ha attribuito tale competenza al dirigente dell'ufficio tecnico del Comune.
- una richiesta di intervento nei confronti di un Sindaco che, secondo l'interessato, aveva ritardato oltre ogni ragionevole limite il rilascio di una concessione edilizia per un parcheggio in un cortile condominiale, avanzando dubbi sull'assetto proprietario dell'area su cui avrebbe dovuto insistere il parcheggio.

Precisato all'autore della richiesta che, all'epoca dell'esposto, competente al rilascio della concessione era ormai il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale (come ricordato poco sopra), si è suggerito di procedere ai sensi dell'art. 63 della L.R. 18/83, che prevede l'intervento sostitutivo del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

- la contestazione del rilascio - prima di una concessione edilizia - di un certificato di abitabilità.

La vicenda - caratterizzata, come spesso capita in casi del genere, da numerosi esposti all'autorità giudiziaria - ha dato luogo, tra l'altro, ad un interessamento diretto e nelle vie brevi sui responsabili degli uffici comunali coinvolti; senonchè questi "accertamenti" hanno portato a concludere che si trattava di una "querelle" tra privati, combattuta con il mezzo degli esposti contro la Pubblica amministrazione (anche quando questa - agli occhi di un osservatore neutrale - sembrava aver agito secondo le regole).

- un certificato di abitabilità per un immobile adibito ad uso agricolo negato da un Comune perché non era stato richiesto il relativo accatastamento.

Il problema nasceva dal fatto che la legge regionale 32/95, sui programmi operativi multifondo (P.O.M), richiedeva il vincolo di destinazione rurale per 10 anni di tali immobili anche per chi, come nel caso di specie, non era imprenditore agricolo a titolo principale.

Senonchè, per accettare la richiesta di accatastamento con quel vincolo di destinazione, l'Ufficio tecnico erariale richiede proprio la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Il caso è stato risolto considerando che il vincolo decennale in questione ha carattere funzionale e non riguarda la classificazione catastale.

15.17 Varie (affari generali, rapporti istituzionali ecc)**15.17.1 Una singolare "licenza" comunale per l'attività di accattonaggio**

Da parte di un cittadino è stato chiesto l'interessamento dell'Ufficio in merito ad una Ordinanza con la quale il Sindaco di una città aveva deciso di sanzionare le attività di accattonaggio, questue, collette, ecc. in luogo pubblico o accessibile al pubblico, "in mancanza della prescritta licenza comunale".

E' stato acclarato che a fondamento di tale potere sanzionatorio - veniva richiamato l'art. 90 del "vigente Regolamento di polizia locale" (approvato nel 1916) che, nel proibire la questua, introduceva nel contempo una deroga per le persone che versassero in particolari situazioni di indigenza e di inabilità al lavoro, sulla base di un certificato dell'Autorità comunale attestante tale status.

Pur attenendo la questione alla sfera di autonomia comunale, lo scrivente ha reputato utile richiamare l'attenzione del Sindaco - nell'ambito dei poteri propositivi e collaborativi attribuitigli dall'art. 16 della legge 127/97 - sull'opportunità di una riflessione sul contenuto dell'Ordinanza, alla luce di radicali mutamenti del quadro normativo, rispetto a quello vigente nel lontano 1916 (si veda l'intervenuta abrogazione dell'art. 156 T.U.L.P.S. e degli artt. 285 e 286 del relativo Regolamento di esecuzione) e di un significativo indirizzo della giurisprudenza costituzionale che ha differenziato - almeno sotto il profilo penale - le forme di mendicizia a seconda della loro invasività o meno (sent. n. 519/95).

D'altronde, l'Ordinanza stessa appariva di assai dubbia legittimità e attuabilità nel punto in cui riservava a (non meglio precisate) Autorità comunali il compito di rilasciare certificati di indigenza o di inabilità al

lavoro, travalicando competenze che - nel nuovo sistema di sicurezza sociale e di assistenza sanitaria - facevano ormai capo ad altri soggetti istituzionali.

La questione ha poi trovato positiva soluzione nella decisione del Sindaco di revocare la discussa Ordinanza.

15.17.2 Referendum consultivi – Una strada sempre più in salita

Materia trattata in più occasioni è quella referendaria.

Al Difensore civico si sono infatti rivolti vari comitati promotori di referendum consultivi, lamentando pretesi atteggiamenti ostruzionistici delle amministrazioni interessate nel far svolgere le consultazioni referendarie, ovvero l'illegittimità e l'incongruenza di norme regolamentari disciplinanti le relative procedure.

In effetti è emersa una certa tendenza delle Amministrazioni in carica a ridurre – in sede regolamentare – gli spazi di esperimento dello strumento referendario, nonostante le enfatiche enunciazioni di principio contenute nei rispettivi statuti.

In questo senso, alcuni regolamenti limitano l'ambito di intervento del referendum consultivo a "problemi locali di interesse generale e di particolare rilevanza", oppure a provvedimenti di esclusiva competenza del Comune. In altri termini, mentre lo statuto valorizza il più ampio e generico parametro dell'interesse locale, il regolamento limita invece la partecipazione popolare a situazioni di livello istituzionale, ovvero prende a riferimento la nozione (più restrittiva e concettualmente distinta) della competenza esclusiva dell'ente locale.

Talvolta vengono dettati condizioni e presupposti oggettivi per l'effettuazione del referendum che introducono margini di ambiguità e di confusione tra referendum consultivo su determinati atti o provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale e forme di partecipazione

popolare che sembrano piuttosto ricondursi ad istituti a contenuto prevalentemente propositivo.

Devo dare atto che le segnalazioni di tali anomalie alle Amministrazioni locali sono state generalmente accolte come un utile contributo, con l'impegno a provvedere, per il prosieguo, ai conseguenziali adeguamenti normativi.

Numerose questioni sottoposte all'Ufficio riguardano poi il funzionamento degli organi elettivi degli enti locali, con particolare riferimento:

- a) alla validità delle sedute in 2^a convocazione e degli oggetti da trattare;
- b) al rinnovo di organi collegiali o alle designazioni di loro competenza (in particolare quelle attribuite alle minoranze).

Alcuni casi hanno riguardato quesiti in materia di diritto di accesso, posto talvolta in relazione al diritto alla tutela della privacy.

Tra gli altri casi trattati, si segnala la richiesta rivolta all'Ufficio di esprimersi in ordine alla possibilità di rilasciare ad un cittadino - che ne aveva fatto richiesta - copia dei ruoli della nettezza urbana senza violare le norme sulla privacy (introdotte dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675).

Nei termini così posti, al quesito non poteva che darsi risposta positiva, dal momento che le notizie in questione non attengono alla tipologia dei "dati sensibili", per i quali la predetta legge ha formulato particolari misure di tutela.

D'altronde, in materia di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, l'indirizzo giurisprudenziale si è consolidato nel senso che il diritto stesso debba prevalere sull'esigenza di riservatezza dei terzi, laddove l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa dei propri interessi (Cons. Stato Sez. IV n. 498/98 e Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. N. 171/98).

Nella stessa direzione si è espressa anche una circolare del Ministero dell'Interno, secondo la quale è permesso ai privati di trattare e divulgare, senza il consenso degli interessati, "i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque".

Altro problema in materia di accesso alla documentazione amministrativa è stato introdotto da un esposto con il quale veniva lamentato il mancato rilascio, da parte di un Servizio del Genio Civile, di copia informale di un avviso di gara riguardante un Comune, nonché il rifiuto a comunicare il numero di protocollo di un'istanza (che l'autore dell'esposto avrebbe inteso presentare direttamente al predetto ufficio).

Al riguardo si è dovuto precisare che la regione Abruzzo non è ancora dotata di una propria normativa per l'attuazione della legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, per cui è rimessa alla valutazione (ed, in alcuni casi, al buon senso) dei dirigenti delle strutture di volta in volta interessate disporre il rilascio di copie di atti, ovviamente sempre nel rispetto di principi generali contenuti nella richiamata legge, nonché alla luce della copiosa giurisprudenza costituitasi al riguardo in questi anni.

Tuttavia, circa la specifica questione del diniego opposto dalla struttura regionale al rilascio della copia dell'avviso di gara, si è osservato che - sempre alla luce dei principi di cui alla legge n. 241/90 e della costante giurisprudenza - il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti della o delle amministrazioni che hanno formato o che detengono gli atti.

Nel caso di specie, non era dato conoscere a quale titolo una copia dell'avviso di gara fosse detenuta presso gli Uffici del Genio Civile e si riteneva quindi che la richiesta di accesso dovesse essere avanzata, in linea di principio, direttamente all'ente che aveva provveduto alla formazione dell'atto medesimo.

Quanto al rifiuto a comunicare gli estremi di protocollo dell'istanza, l'assenza di una disciplina regionale non poteva comunque far venir meno

il diritto di un cittadino a conoscere gli estremi di data e di protocollo di qualsiasi istanza rivolta alla P.A.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO ED I COMUNI E LE PROVINCE PER L'ESERCIZIO UNITARIO DELLA TUTELA CIVICA. AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 DELLA L.R. 20 OTTOBRE 1995 n. 126.

Premesso che:

- l'art. 7 comma 3 della L.R. 20 ottobre 1995 n. 126 (nel testo introdotto dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998 n. 45) ha previsto che il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui non operi un Difensore civico locale apposite convenzioni per consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'Ente locale;
- con delibera n..... in data..... il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato lo schema-tipo per la stipula della suddetta convenzione, demandando all'Ufficio di Presidenza - d'intesa con il Difensore civico regionale - la valutazione delle richieste di convenzionamento da parte degli enti locali interessati e al Presidente del Consiglio regionale il compito di stipulare l'atto negoziale con i singoli Enti;
- con delibera consiliare n in data l'Amministrazione comunale (o provinciale) di ha richiesto la stipula della convenzione di cui sopra e sulla stessa si sono espressi favorevolmente sia il Difensore civico regionale sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

il Presidente pro-tempore del Consiglio regionale dell'Abruzzo e il Sindaco del Comune (o il Presidente della Provincia) di

STIPULANO

la seguente Convenzione:



WA

Art. 1

(Oggetto)

Il Comune / o la Provincia di affida al Difensore civico della Regione Abruzzo l'ufficio di Difensore civico comunale (o provinciale).

Art. 2

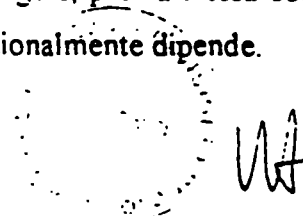
(Contenuto della convenzione)

1. Il Difensore civico regionale esercita tutte le funzioni attribuite al Difensore civico comunale (o provinciale), secondo le disposizioni contenute nello statuto comunale (o provinciale) e nella legge 142/90 nonché nella L.R. 20 ottobre 1995 n. 126 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con le richiamate norme statutarie.
2. Restano fermi le competenze e poteri conferiti al Difensore civico regionale relativamente alle funzioni attribuite o delegate all'Ente locale dalla regione Abruzzo.
3. Rientrano nella competenza del Difensore civico regionale, in forza della presente Convenzione, le funzioni in materia di controllo di legittimità di cui all'art. 17, commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
4. Ogni modifica alle norme statali, regionali e statutarie in materia di difesa civica si intende estesa all'attività svolta dal Difensore civico regionale in attuazione della presente Convenzione, salvo avviso contrario di una delle parti comunicato tempestivamente all'altro contraente.

Art. 3

(Organizzazione)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 il Comune (o la Provincia di istituisce un proprio ufficio, dotato di strutture e servizi idonei e mette a disposizione personale adeguato alle funzioni da svolgere, previa intesa con il Difensore civico regionale, dal quale lo stesso personale funzionalmente dipende.

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. To its right is a handwritten signature in dark ink, appearing to be 'UA'.